



*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE

*Accordo sui trasferimenti a domanda del personale*  
*del Corpo forestale dello Stato*

VISTA la legge 36/2004, recante il Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195 con il quale è stata data attuazione all'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

VISTO il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 concernente il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo forestale dello Stato della Guardia di Finanza);

VISTO il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

VISTO il D.lgs 3.4.2001 n°155 , concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art.3, comma 1, della Legge 31 marzo 200 n° 78

VISTO il D. Lgs 12.5.1995 n°201 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art 3 della Legge 6 marzo 1992 n°216 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali in data 12.1.2005, come modificato dal Decreto 9.2.2007;

VISTA la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare l'art.33;

RITENUTO necessario regolamentare la procedura dei trasferimenti a domanda, in considerazione della nuova normativa di comparto;

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO SUI TRASFERIMENTI A DOMANDA

Roma, - 6 DIC. 2007

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

SAPAE

FED.NAZ.  
UGL/CFS

CISL/CFS


UIL/CFS

FESIFO

CGIL/CFS

DIRFOR

SAReCoFS-CISAL



Art.1  
Ambiti applicativi

1. I trasferimenti a domanda del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato, esclusi i dirigenti, sono disposti dal Capo del Corpo, dal Comandante regionale e dal Comandante della Scuola secondo i criteri e le modalità di seguito indicati, al fine di conciliare le necessità del personale con le esigenze di servizio e per garantire il buon andamento dell'Amministrazione.

2. Il presente regolamento non si applica nei casi di richiesta di sede ai sensi della Legge 104/92, della legge 100/87, del d.lgs. 267/2000, dell'art.36 del dPR n. 164/02 e loro integrazioni e modificazioni.

PARTE PRIMA

Art.2  
Criteri generali di valutazione

1. Le istanze di trasferimento sono inoltrate dal dipendente per la via gerarchica all'Ispettorato generale, in caso di adesione all'appello ordinario nazionale e all'appello straordinario; sono inoltrate per la via gerarchica al Comando regionale per l'appello ordinario regionale.

2. Le domande di trasferimento, complete di istruttoria preliminare ed integrate dalla documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dall'Ispettorato Generale, vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo.

3. Non è consentita la presentazione della domanda di trasferimento prima che siano trascorsi tre anni di servizio nella stessa sede, due nel caso di sede disagiata riconosciuta con provvedimento dell'Amministrazione, elevati a cinque nel caso di sede di primo accesso nei ruoli del C.F.S..

4. In base al punteggio conseguito per il trasferimento alla sede o alle sedi richieste si redige una graduatoria per sede e qualifica, al fine di determinare la precedenza al trasferimento. Ciascun dipendente, per ogni appello, non può indicare più di tre sedi, intendendosi per tali le singole unità organizzative elencate nel bando di appello.

5. Le istanze valgono solo per l'appello per il quale sono state presentate.

6. I titoli sono valutati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. Alle domande è fornito motivato riscontro scritto all'interessato tramite l'ufficio da cui dipende.

PARTE SECONDA


Art.3  
Valutazione delle domande e formazione delle graduatorie

1. Alle domande di trasferimento viene assegnato un punteggio complessivo in base ai titoli posseduti valutati secondo i seguenti parametri e punteggi parziali:

1) Anzianità di servizio

a) per ogni anno di servizio prestato nel C.F.S.

b) per ogni mese di servizio

  
  
  
punti 1,20  
  
  
  


o frazione di mese superiore a giorni 15 punti 0,10

Tutti i periodi di servizio eventualmente prestati nel Corpo forestale dello Stato anteriormente alla data dell'ultima assunzione o riassunzione non saranno sommati all'anzianità di servizio.

2) Anzianità di servizio nella sede di provenienza

- a) per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi punti 0,60
- b) se la sede di provenienza individuata con provvedimento dell'Amministrazione come disagiata, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. ulteriori p 0,05

3) Condizioni di famiglia

- a) per il ricongiungimento al coniuge non legalmente separato o convivente more uxorio sempreché la stabile convivenza di almeno tre anni risulti da certificazione anagrafica punti 1,50
- b) per il ricongiungimento con figli minorenni:  
 - per il primo punti 2,00  
 - per ogni figlio in più rispetto al primo punti 1,00
- c) per il ricongiungimento con i figli minorenni, nel caso di genitore unico o esercente in via esclusiva la potestà:  
 - per il primo punti 4,00  
 - per ogni figlio in più rispetto al primo punti 1,50
- d) per il ricongiungimento con figli minori se il genitore non è affidatario  
 - per il primo figlio punti 2,00  
 - per ogni figlio in più rispetto al primo punti 1,00
- e) per il ricongiungimento con figli, coniuge, convivente more uxorio, sempreché la stabile convivenza di almeno tre anni risulti da certificazione anagrafica, con gravi problemi di salute secondo quanto previsto dal Decreto ministeriale 278/2000 punti 4,00
- f) per ricongiungimento con figli, coniuge e, in caso di assenza di altri familiari in grado di prestare assistenza, genitori e fratelli, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap grave di cui alla legge 104/92 punti 5,00
- g) per ricongiungimento ad un familiare o affine entro il 2° grado, con minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconducibile alla nozione di handicap di cui alla legge 104/92 punti 2,50

4) Condizioni di salute del dipendente

Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute per le infermità contemplate dal DM 278/2000, non vi siano presenti strutture presso il Comune sede di servizio o Comuni limitrofi che offrano adeguate possibilità di cure, che siano, invece, soddisfatte nella sede richiesta

punti 4,00

5) Istanze per trasferimento dall'Ispettorato generale , Comandi regionali, Comandi provinciali, Scuola, Coordinamenti distrettuali, Coordinamenti territoriali per l'ambiente e Uffici territoriali per la biodiversità ai Comandi stazione, ai Nuclei operativi Cites, alle Unità Operative Territoriali, ai Posti fissi:

Incremento del 25% del punteggio totale

2. I punteggi derivanti dalle lettere del punto 3) non sono cumulabili tra di loro se relativi allo stesso familiare.

3. In caso di parità di punteggio complessivo, prevale l'anzianità di servizio. In caso di parità nell'anzianità di servizio, prevale l'età anagrafica.

## PARTE TERZA

### Art.4

#### Procedura per l'appello ordinario nazionale e straordinario

1. Entro il 31 gennaio, i Comandanti regionali, il Comandante della Scuola ed i Capi dei servizi centrali competenti comunicano al Servizio IV l'elenco delle vacanze suddiviso per sedi e per qualifica.

2. L'Ispettorato Generale, entro il 28 febbraio, provvede, a pubblicare sul Bollettino ufficiale del CFS l'elenco delle vacanze per le quali è possibile richiedere il trasferimento. Non potranno essere indicate sedi ricadenti nelle Province che risultano avere personale in numero complessivamente superiore a quello indicato dal Decreto sulle piante organiche per le stesse.

3. Con tale pubblicazione inizia la procedura denominata appello ordinario nazionale.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle vacanze, i dipendenti fanno pervenire istanza scritta di trasferimento secondo le modalità di seguito indicate e secondo quanto contemplato dagli altri articoli del presente Decreto.

5. Le istanze presentate al proprio ufficio di appartenenza devono essere fatte pervenire per via gerarchica con la massima celerità ai Comandi regionali ,che procedono all' esame della completezza dei documenti, chiedono le eventuali integrazioni e rettifiche avvalendosi, per l'esame delle certificazioni di carattere sanitario, del medico del Corpo.

6. Entro il 30 aprile tutte le istanze presentate devono essere fatte pervenire a cura dei Comandi regionali alle competenti Divisioni presso l'Ispettorato generale.

7. Entro il 30 giugno le competenti Divisioni, esaminate le istanze pervenute, curano la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del CFS delle graduatorie dei richiedenti, comprensive dei relativi punteggi per ogni sede e qualifica indicate. Le medesime sono comunicate, tramite l'ufficio relazioni sindacali, alle OO.SS. rappresentative in campo nazionale. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

8. I trasferimenti, disposti dal Capo del Corpo, decorrono dal primo settembre.

9. Saranno archiviate le domande di trasferimento presentate fuori termine.

10. L'anzianità di servizio è computata dal momento dell'assunzione e tenendo conto anche dei periodi trascorsi in posizioni di stato che non comportano perdite d'anzianità.

11. Le condizioni di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 3 devono essere comprovate con documentazione allegata all'istanza di trasferimento in originale o tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/00 nei soli casi di cui al punto 3), lettere a,b,c,d.

12. Le certificazioni sanitarie, rilasciate dai competenti presidi sanitari (A.S.L. od Ospedali), devono indicare chiaramente lo stato attuale dell'assistito.

13. Le certificazioni anagrafiche devono essere valide alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, fermo restando l'obbligo del dipendente di comunicare eventuali variazioni.

14. Le eventuali richieste di revoca delle istanze di trasferimento possono essere presentate in qualunque momento.



15. Non sono ammesse dilazioni rispetto alla decorrenza del trasferimento.

16. L'Amministrazione può procedere, altresì, in qualunque periodo dell'anno, qualora ravvisi una situazione di necessità ed opportunità, all'attivazione di un appello nazionale straordinario, udito il parere delle OO.SS.

17. Prima di procedere all'assegnazione di personale di nuova nomina, l'Amministrazione indice un appello straordinario per la copertura dei posti oggetto di tale assegnazione. Per detto appello straordinario, ai fini della presentazione delle istanze di trasferimento da parte del personale già in servizio, si prescinde dall'anzianità prevista al precedente articolo 2.

## Art 5

### Appello ordinario regionale

1. Il 15 settembre ogni Comandante regionale rende noto, tramite decreto cui è data la massima divulgazione a livello regionale ed è trasmesso alle competenti Divisioni dell'Ispettorato generale, l'elenco delle sedi ricadenti nella regione rimaste vacanti dopo l'espletamento dell'appello nazionale.

2. Non è ammessa l'inclusione nell'elenco di sedi delle province in cui il numero di personale in servizio sia superiore alla dotazione organica complessiva fissata dall'apposito decreto sulle dotazioni organiche.

3. Con la pubblicazione a livello regionale del citato decreto inizia la procedura denominata appello ordinario regionale.

4. Entro il 15 ottobre, il personale in servizio in ogni Regione *avanza* istanza per via gerarchica al Comando regionale di appartenenza.

5. I titoli, con relativo punteggio, e i documenti da allegare sono i medesimi previsti dall'appello nazionale di cui agli articoli 3 e 4.

6. Il Comando regionale entro il 15 novembre valuta le istanze e rende pubblica la graduatoria, di cui all'art.2, comma 4, che viene trasmessa alle competenti Divisioni dell'Ispettorato Generale e comunicata per il tramite dell'Ufficio relazioni sindacali, alle OO.SS. rappresentative in campo nazionale.

7. Dal 15 gennaio successivo decorrono i trasferimenti disposti con provvedimento del Comandante regionale.

8. Con le stesse modalità vengono disposti i movimenti interni all'Ispettorato generale e all'interno della Scuola, da parte dei Dirigenti superiori preposti.

## Art 6

### Scambio di sede


1. Ogni dipendente può, in ogni periodo dell'anno, presentare istanza anche per una delle sedi non contemplate negli appelli ordinario e regionale, qualora un altro dipendente in servizio nella sede richiesta chieda di scambiare la propria sede. L'istanza è presentata per via gerarchica. I Dirigenti competenti verificano l'effettiva possibilità di scambio, con personale nominativamente individuato nelle sedi interessate; è possibile lo scambio tra personale di ruoli diversi a condizione che si ricoprano reciprocamente le vacanze di organico.

2. Delle istanze di scambio deve essere data tempestiva e congrua pubblicità nelle sedi interessate.

3. Nel caso in cui dalle sedi interessate pervengano più istanze di trasferimento, e per le quali non sia possibile garantire lo scambio, hanno precedenza le istanze che totalizzano il maggior punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 3. A parità di punteggio prevalgono le istanze dei più anziani di servizio e, a parità di anzianità di servizio, prevale l'età anagrafica.

## Art 7

### Norma transitoria



Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. l'Ispettorato generale indice un appello straordinario generale una tantum, riguardante la mobilità nazionale e regionale, pubblicando l'elenco di tutte le sedi risultanti sottonumerarie rispetto alla pianta organica disposta con apposito decreto. Sono escluse le sedi nelle province il cui personale risulti complessivamente in numero superiore a quello previsto dal Decreto sulle dotazioni organiche per le stesse . Hanno diritto a presentare istanza tutti coloro che abbiano raggiunto l'anzianità di servizio di cui al terzo comma dell'art. 2.

